COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)
CF: 97103000580
ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 85261500
e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it
Twitter: @cnce_it

Prot. 11824/p/ep

Roma, 24 novembre 2026

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 67/2026

Oggetto: Nota INL n. 2469/2026 – Modalità di riconoscimento dei crediti ulteriori. Chiarimenti sul riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa Edile/Edilcassa (punto n. 23)

Con l'avviso del 2 novembre 2026, pubblicato sul sito CNCE nella sezione news il 4 novembre u.s., l'INL ha comunicato che, a partire dalla stessa data, le imprese e i lavoratori autonomi possessori di patente a credito, **al fine di poter ottenere crediti aggiuntivi**, possono dichiarare, anche tramite delegato, il possesso dei requisiti di cui ai nn. 8,17,23 e 25 dell'Allegato al D.M. n. 132/2025.
Nello specifico tali requisiti riguardano:

- **Requisito 8 – 3 punti**: possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- **Requisito 17 – 2 crediti**: possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022
- **Requisito 23 – 2 crediti**: **riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa Edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse Edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico**;
- **Requisito 25 – 2 crediti**: certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Con successiva nota n. 2469/2026, l'INL ha fornito le indicazioni sulle modalità di riconoscimento degli ulteriori crediti aggiuntivi della Patente, di cui all'art. 27 del Testo Unico della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, previsti dall'art. 5 del D.M. n. 132/2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere.

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI
Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy) • CF: 97103000580
ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 85261500 • e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it • Twitter: @cnce_it

Al fine di individuare gli aspetti che interessano le nostre Casse, è necessario, in premessa, evidenziare la distinzione operata tra cosiddetti **"Crediti Mobili Annuali"**, indipendenti da requisiti periodici e richiedibili in qualsiasi momento dell'anno, e **"Crediti Fissi permanenti"** legati a requisiti periodici da richiedere nel primo mese dell'anno (es. Gennaio).

Il ***Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa Edile/Edilcassa per aver denunciati nel sistema Casse Edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico,*** rientra secondo la nota dell'INL tra i Crediti Mobili Annuali.

Il legale rappresentante o un suo delegato *può,* pertanto*, presentare la richiesta in qualsiasi momento dell'anno, dopo aver ottenuto il riconoscimento dell'incentivo. Alla richiesta va allegato* ***l'attestato o la dichiarazione*** *della Cassa Edile/Edilcassa che documenta tale riconoscimento* ***(v. Allegato n.1).***

Il riconoscimento del credito (2 punti) vale 12 mesi (presumibilmente dal rilascio dei crediti). Alla scadenza di tale periodo, per confermare i punti acquisiti occorrerà allegare, prima della scadenza, una nuova attestazione o dichiarazione della Cassa, a fronte di una nuova richiesta di riconoscimento dell'incentivo. Quindi, per poter ottenere nuovamente il rilascio dell'ulteriore credito per l'anno successivo, sarà necessario, prima della scadenza naturale, presentare una nuova dichiarazione/attestazione rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa, tenendo conto della previsione in virtù della quale l'incentivo di cui alla lettera b) del FTQS (art. 3.2 del Regolamento), può essere riconosciuto una sola volta nell'anno edile. In assenza del rinnovo, alla scadenza, il sistema sottrarrà crediti.

Gli uffici della CNCE restano a disposizione per gli approfondimenti necessari.

Cordiali saluti.

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1